



COMUNE DI FAICCHIO

Provincia di Benevento

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

n. 76 del 20/10/2023

OGGETTO: Provvedimenti finanziari per l'anno 2024. Conferma tariffe dei servizi a domanda individuale.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **venti** del mese di **ottobre** alle ore **14:40** nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LOMBARDI NINO	Si	
Vice Sindaco	BORRELLI PAOLA	Si	
Assessore	UCCI ANTONIO	Si	
Assessore	DI LEONE ANGELO	Si	
Assessore Esterno	PALMIERI NADIA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Presiede l'adunanza: Sindaco **Dott. Nino LOMBARDI**

Partecipa il Segretario Comunale: **Dott. Carlo PISCITELLI**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

In conformità al “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA.” approvato con delibera di c.c. n.21 del 27/09/2023;

si dà atto che il Sindaco Nino Lombardi, gli assessori Borrelli Paola, Di Leone Angelo, Palmieri Nadia, sono collegati in videoconferenza e il Segretario Comunale ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificando il regolare svolgimento dell'adunanza;

PREMESSO CHE:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 ha provveduto - all'individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, per cui devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- l'art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.2.1982, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- l'art. 243 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ha stabilito che gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare, il costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36% (a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare);
- l'art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131, e s.m.i., ha stabilito l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

VISTO l'art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che il Comune di Faicchio non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, *non è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale previsto dall'art.243 co.2 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Comune di Faicchio gestisce direttamente i seguenti servizi:

- mensa scolastica
- trasporto scolastico

DATO ATTO che il D.L. 126 del 29.10.2019 (Decreto Scuola) all'art. 3 comma 2 ha stabilito che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 819 a 826, della Legge n.145/2018;

CONSIDERATO che tale disposizione di fatto recepisce la pronuncia della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che, con deliberazione n. 25 del 7 ottobre 2019, afferma che gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. La Sezione delle Autonomie inoltre precisa che, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità, motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico, oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta, dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio, può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano;

RITENUTO pertanto di dover confermare per l'esercizio finanziario 2024 gli importi relativi alle tariffe dei servizi sopraindicati previste per l'anno 2023;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09/09/2019, con la quale sono stati approvati i seguenti criteri per l'esenzione ticket per i servizi di mensa e trasporto scolastico:

- Gli alunni portatori di handicap, salvo il limite di reddito dell'anno precedente per il nucleo familiare, ISEE di € 6.440,00;
 - Gli alunni orfani di uno o entrambi i genitori, o con un solo genitore, salvo il limite di reddito dell'anno precedente per il nucleo familiare, ISEE di € 6.440,00;
 - Gli alunni in affido a seguito di decreto del Tribunale dei minori con relazione dell'Assistente Sociale;
 - Gli alunni con indicatore ISEE zero - 1.000, con autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento e/o certificazione dell'ufficio competente che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- Tutte le situazioni devono essere documentate in maniera idonea;

RITENUTO pertanto determinare per i suddetti servizi a domanda individuale, i seguenti tassi di copertura:

- servizio di refezione scolastica coperto nella misura del 26,50%;
- servizio trasporto scolastico coperto nella misura del 25,00%;

RILEVATO che il tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale offerti dal comune è pari a 25,75%;

VISTI:

- il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di **CONFERMARE** per l'anno 2024, per il servizio di **mensa scolastica**, il costo complessivo del blocchetto pari a € 45,00 per n. 20 pasti e pari ad € 2,25 per ciascun pasto;

2. di **CONFERMARE** per l'anno 2024, per il servizio **trasporto scolastico** la tariffa mensile pari ad € 15,49 per un figlio ed € 25,82 per due o più figli per tutte le corse, sia di andata che di ritorno, ed € 7,75 per un figlio ed € 12,91 per due o più figli per la sola corsa o di andata o ritorno;
3. di **CONFERMARE** i criteri per le esenzioni dei ticket mensa e trasporto scolastico previsto con delibera n. 75 del 09.09.2019:
 - Gli alunni portatori di handicap, salvo il limite di reddito dell'anno precedente per il nucleo familiare, ISEE di € 6.440,00;
 - Gli alunni orfani di uno o entrambi i genitori, o con un solo genitore, salvo il limite di reddito dell'anno precedente per il nucleo familiare, ISEE di € 6.440,00;
 - Gli alunni in affidamento a seguito di decreto del Tribunale dei minori con relazione dell'Assistente Sociale;
 - Gli alunni con indicatore ISEE zero - 1.000, con autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento e/o certificazione dell'ufficio competente che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
Tutte le situazioni devono essere documentate in maniera idonea;
4. di **DETERMINARE** per i suddetti servizi a domanda individuale, i seguenti tassi di copertura:
 - servizio di refezione scolastica coperto nella misura del 26,50%;
 - servizio trasporto scolastico coperto nella misura del 25,00%;
5. di **DARE ATTO** che il tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale offerti dal comune è pari al 25,75%;
6. di **DARE ATTO** che questo ente, non trovandosi in situazione di deficiarietà strutturale, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di **DARE ATTO** che con i suddetti importi viene rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 819 a 826, della Legge n. 145/2018;
8. di **ALLEGARE**, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2024-2026.

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Faicchio, 20/10/2023

Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Faicchio, 20/10/2023

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Nino LOMBARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione attesta che il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale in data 08/11/2023 con n. 615/2023 del registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Faicchio, 08/11/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Faicchio, 08/11/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

È copia conforme all'originale.

Faicchio, li 08/11/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI